

CAMB/2016/22 del 7 aprile 2016

CONSIGLIO D'AMBITO

Oggetto: Servizio Idrico Integrato - Approvazione della revisione tariffaria e dei conguagli al gestore Azienda Servizi Toano (AST) Srl del servizio idrico integrato per il periodo antecedente alla entrata in vigore del metodo tariffario deliberato dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas e il sistema idrico.

Il Presidente

F.to Virginio Merola

CAMB/2016/22

CONSIGLIO D'AMBITO

L'anno 2016 il giorno 7 del mese di aprile alle ore 15.00 presso la sala riunioni della sede di ATERSIR, V.le Aldo Moro 64 - Bologna, si è riunito il Consiglio d'Ambito, convocato con lettera PG/AT/2016/2294 del 6 aprile 2016. Sono presenti i Sigg.ri:

		ENTE			P/A
1	Azzali Romeo	Comune di Mezzani	PR	Sindaco	P
2	Casadio Claudio	Provincia di Ravenna	RA	Presidente	P
3	Dosi Paolo	Comune di Piacenza	PC	Sindaco	P
4	Giannini Stefano	Comune di Misano A.	RN	Sindaco	P
5	Merola Virginio	Comune di Bologna	BO	Sindaco	P
6	Reggianini Stefano	Comune di Castelfranco E.	MO	Sindaco	P
7	Tagliani Tiziano	Comune di Ferrara	FE	Sindaco	A
8	Tutino Mirko	Comune di Reggio Emilia	RE	Assessore	P
9	Zaccarelli Nevio	Comune di Forlì	FC	Assessore	P

Il Presidente Merola dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a deliberare sul seguente ordine del giorno

OGGETTO: Servizio Idrico Integrato - Approvazione della revisione tariffaria e dei conguagli al gestore Azienda Servizi Toano (AST) Srl del servizio idrico integrato per il periodo antecedente alla entrata in vigore del metodo tariffario deliberato dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas e il sistema idrico;

Vista la L.R. 23/12/2011, n. 23 recante "Norme di organizzazione territoriale delle funzioni relative ai servizi pubblici locali dell'ambiente" che, con decorrenza 1° gennaio 2012:

- istituisce l'Agenzia territoriale dell'Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti (ATERSIR), alla quale partecipano obbligatoriamente tutti i Comuni e le Province della regione, per l'esercizio associato delle funzioni pubbliche relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione dei rifiuti urbani;
- stabilisce la soppressione e la messa in liquidazione delle forme di cooperazione di cui all'art. 30 della L.R. 30/6/2008, n. 10 (Autorità d'Ambito), disponendo il subentro di ATERSIR in tutti i rapporti giuridici dalle stesse instaurati;

precisato che l'assunzione delle decisioni relative all'approvazione e definizione dei costi complessivi del servizio, nonché del piano economico finanziario, rientrano tra le competenze del Consiglio di ambito ai sensi dell'art. 7 comma 5 lett. b) c) della L.R. n. 23/2011;

premesse che:

- il D.L. n.201/2011, convertito nella Legge n.214/11, ha attribuito all'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito AEEGSI) le competenze in materia di servizi idrici, ivi compresa quella inerente all'adozione di un nuovo metodo tariffario per il calcolo delle tariffe del servizio idrico integrato a partire dall'esercizio 2012;
- nel periodo precedente il trasferimento delle competenze all'Autorità e pertanto fino al 31.12.011, le tariffe del servizio idrico integrato sono state determinate in applicazione del

Metodo Tariffario Nazionale di cui al DM 1 agosto 1996 e del Metodo Tariffario Regionale per la regolazione e la determinazione della tariffa del servizio idrico integrato in Emilia-Romagna di cui al DPGR n.49/2006;

- entrambi i metodi prevedevano un'attività di revisione tariffaria e la conseguente determinazione del relativo conguaglio al termine del periodo di regolazione tariffaria di durata, rispettivamente, triennale ai sensi del DM 1 agosto 1996, quinquennale ai sensi del DPGR n.49/2006;
- le tariffe del servizio idrico integrato relative alle annualità 2012-2013 sono state determinate in applicazione del nuovo metodo tariffario per il calcolo delle tariffe del servizio idrico integrato approvato con Deliberazioni dell'AEEGSI n.585/2012;
- l'art 34 dell'Allegato A della DAEEG n.585/2012 ha disposto di considerare, ai fini della predisposizione tariffaria per le annualità 2012 e 2013 e, specificatamente, in corrispondenza della voce "altre componenti di costo", i conguagli derivanti dall'attività di revisione tariffaria di periodi di regolazione tariffaria precedenti al trasferimento all'AEEGSI delle funzioni di regolazione antecedenti il 2012 (le cosiddette partite pregresse), ove quantificati e approvati dall'Ente competente entro il mese di aprile 2012;

dato atto che:

- entro il mese di aprile 2012 l'Ente competente aveva quantificato ed approvato i conguagli derivanti dall'attività di revisione tariffaria per il periodo di regolazione tariffaria 2003-2007, ma non i conguagli derivanti dalla revisione tariffaria per il periodo 2008-2011;
- l'attività di revisione tariffaria relativamente al periodo 2008-2011 è stata svolta nel corso delle annualità 2015 e 2016;

precisato che:

- con Deliberazione n.558/2008 l'ex Autorità d'Ambito di Reggio Emilia ha approvato il Piano d'ambito del Servizio Idrico Integrato della Provincia di Reggio Emilia (di seguito PDA08) contenente, tra le altre cose, il piano tariffario del gestore AST Srl relativamente al periodo 2008-2023;
- nel predetto piano tariffario si precisa come l'ex Autorità d'Ambito di Reggio Emilia avesse svolto l'attività di revisione tariffaria in riferimento al periodo 2003-2007 evidenziando un conguaglio complessivo a favore dell'utenza di poco più di 140.000€ (valore inflazionato al 2008);
- il recupero del predetto conguaglio era stato disposto nel periodo 2008-2019, individuando nella tabella 7.3 nel piano tariffario del PDA08 in corrispondenza della voce "Costi Totali non coperti dalla TRM massima ammissibile" le rate annuali di recupero in tariffa per un importo complessivo di 142.167€;
- in riferimento al quinquennio 2008-2013, i recuperi annuali in tariffa del predetto conguaglio erano stati individuati nei seguenti importi: 5.000€ per il 2008, 5.034€ per il 2009, 5.000€ per il 2010, 11.984€ per il 2011, 17.161€ per il 2012, 10.604€ per il 2013;
- in ottemperanza alle disposizioni di cui all'art 34 dell'Allegato A della DAEEG n.585/2012 in sede di predisposizione tariffaria per le annualità 2012 e 2013, si è tenuto conto delle partite pregresse afferenti il periodo 2003-2007 portando in detrazione dai costi operativi endogeni ammissibili in tariffa le rate annuali di recupero individuate nel PDA08 in riferimento agli esercizi 2012 e 2013, per un totale nel biennio di 27.765€ (somma di 17.161€ per il 2012 e 10.604€ per il 2013);
- del conguaglio complessivo relativo al periodo 2003-2007 pari a 142.167€, al 2014 rimanevano ancora da recuperare 87.385€ corrispondenti alla somma delle rate annuali di

conguaglio per il periodo 2014-2019, individuate nel piano tariffario di cui alla Deliberazione n.558/2008 dell'ex Autorità d'Ambito di Reggio Emilia;

considerato che:

- le tariffe del servizio idrico integrato per il biennio 2014-2015 sono state determinate in applicazione del metodo tariffario per il calcolo delle tariffe del servizio idrico integrato approvato con DAEEGSI n.643/2013;
- l'art. 31.1 dell'Allegato A della DAEEGSI n.643/2013 ha disposto la quantificazione ed approvazione da parte degli Enti d'Ambito delle eventuali partite pregresse non già considerate ai fini del calcolo delle precedenti determinazioni tariffarie, disponendo inoltre il recupero dei rispettivi conguagli, ai sensi dell'art.29.2 dell'Allegato A della D.AEEG n.643/2013, attraverso l'applicazione all'utenza di una quota variabile da evidenziare in bolletta separatamente dalle tariffe approvate per l'anno in corso utilizzando le regole indicate agli artt. 31 e 32 del medesimo provvedimento;
- gli artt. 31 e 32 dell'Allegato A della D.AEEG n.643/2013 hanno individuato, rispettivamente, le regole per la riscossione dei conguagli tariffari relativi alle partite pregresse e le modalità minime di rateizzazione dei conguagli all'utenza;

dato pertanto atto che è necessario:

- quantificare ed approvare i risultati dell'attività di revisione tariffaria per le annualità 2008, 2009, 2010 e 2011 ai sensi dell'art. 31.1 dell'Allegato A della DAEEGSI n.643/2013;
- individuare il conguaglio complessivo relativo alle partite pregresse antecedenti il 2012, determinato dai conguagli annuali relativi al periodo 2008-2011 e dal conguaglio residuo al 2014 relativo alla revisione tariffaria del periodo 2003-2007 (87.385€);
- disporre il recupero del conguaglio complessivo relativo alle partite pregresse come sopra determinato, attraverso l'applicazione all'utenza di una quota variabile da evidenziare in bolletta separatamente dalle tariffe approvate per l'anno in corso;

considerato che:

- in ambito regionale è stata rilevata una situazione particolarmente eterogenea in relazione al rilevante numero di gestioni, ai differenti periodi di regolazione tariffaria fino al 2011 ed ad alcune specificità tecniche e territoriali che hanno caratterizzato le regolazioni sui diversi bacini tariffari,
- ATERSIR ha ritenuto essenziale ricondurre ad un quadro di uniformità a livello regionale i criteri di elaborazione delle istruttorie di revisione tariffaria e di definizione delle partite di conguaglio ed a tale scopo ha adottato la delibera CAMB59/2014 "Servizio Idrico Integrato - revisione tariffaria e conguagli delle partite pregresse per i periodi di regolazione antecedenti il 2012: approvazione dei criteri per il calcolo e la riscossione dei conguagli all'utenza" con cui ha pertanto definito:
 - a. i criteri per lo svolgimento dell'attività di revisione tariffaria e per il calcolo dei rispettivi conguagli tariffari;
 - b. i criteri per il calcolo e la riscossione dei conguagli alle singole utenze, tenuto conto di quanto disposto dagli artt. 31 e 32 dell'Allegato A della D.AEEG n.643/2013;
 - c. l'elenco dei dati e delle informazioni che i gestori dovranno trasmettere periodicamente all'Agenzia, al fine di quantificare gli elementi necessari per il calcolo dei conguagli alle singole utenze, di verificare la percentuale di morosità applicata ai conguagli tariffari a favore del gestore e il grado di recupero dei conguagli tariffari da parte del gestore nell'arco di tempo concordato col medesimo;

considerato che:

- ai sensi dell'art. 31 dell'Allegato A della D.AEEG n.643/2013, ai fini della riscossione dei conguagli tariffari, i medesimi devono essere espressi in unità di consumo ovvero il conguaglio totale deve essere rapportato ai metri cubi erogati nell'anno (a-2) ed il risultato così ottenuto deve essere applicato in funzione del consumo degli utenti del medesimo anno;
- in applicazione del predetto articolo, la delibera CAMB n.59/2014 ha stabilito di effettuare la riscossione del conguaglio attraverso la determinazione del parametro "Cong" ottenuto rapportando la quota di conguaglio da recuperare nell'anno "a" alla somma dei volumi fatturati nell'annualità 2013 alle utenze attive al 31.12.2011 e ancora attive al 31.12.2014, nei servizi di acquedotto, fognatura e depurazione e di applicare il parametro "Cong", per ogni annualità in cui viene ripartito il conguaglio, ai volumi fatturati da ciascuna utenza (utenze attive al 31.12.2011 e ancora attive nell'anno in cui avviene il recupero) nei servizi di acquedotto, fognatura e depurazione forniti nell'annualità "a" in cui avviene il recupero;

valutata l'istruttoria predisposta dalla struttura tecnica dell'Agenzia, in applicazione dei criteri approvati con la delibera CAMB n.59/2014, che ha evidenziato un conguaglio complessivo a favore dell'utenza dell'importo di 60.691€, corrispondente al 9,8% dei ricavi da articolazione tariffaria relativi al 2014;

considerato che, seppur l'art.2.4 dell'Allegato A della DAEESGI 643/2013 stabilisca che in caso di conguagli a favore dell'utenza, sia fatto obbligo al gestore decurtarli a partire dalla prima bolletta utile, tenuto conto che l'importo complessivo del conguaglio da restituire agli utenti corrisponde 9,8% dei ricavi da articolazione tariffaria (valutato sul dato di Bilancio 2014), al fine di non pregiudicare l'attività di gestione ordinaria del gestore, si è ritenuto di disporre la restituzione del conguaglio nell'arco del biennio 2016-2017;

considerato inoltre che:

- ai fini dell'aggiornamento a moneta corrente dei conguagli determinati per ciascuna annualità del periodo 2008-2011 di revisione tariffaria, la Delibera CAMB.n.59/2014 ha assunto i tassi di inflazione adottati dall'AEEGSI per l'aggiornamento dei costi operativi, nell'ambito dei provvedimenti emanati dall'Autorità in materia di regolazione tariffaria del servizio idrico integrato;
- il medesimo tasso di inflazione è stato assunto anche ai fini dell'adeguamento dei conguagli residui, in caso di rateizzazione nella riscossione del conguaglio da parte del gestore su due o più annualità;
- il tasso di inflazione di cui al precedente alinea corrisponde alla variazione percentuale della media calcolata su 12 mesi dell'indice mensile ISTAT per le Famiglie di Operai ed Impiegati (FOI senza tabacchi) nei mesi da luglio di un anno rispetto a giugno dell'anno successivo;
- con Deliberazione AEEGSI n.664/2015 è stato approvato il metodo tariffario idrico per il secondo periodo regolatorio 2016-2019 (di seguito MTI-2);
- l'art. 12.2 dell'Allegato A del MTI-2 prevede che, ai fini dell'aggiornamento dei costi operativi, i tassi di inflazione relativi alle annualità 2015 e 2016 siano da assumersi come segue: $I_{2015} = 0,60\%$ e $I_{2016} = -0,10\%$;

ritenuto pertanto necessario recepire, ai fini della presente determinazione, il tasso di inflazione relativo all'annualità 2015 di cui all'art. 12.2 dell'Allegato A del MTI-2, e di porre pari a zero il tasso di inflazione relativo all'annualità 2016, non ritenendo di dover recepire il tasso negativo $I_{2016} = -0,10\%$ di cui al medesimo articolo, tenuto conto che il recupero di tali conguagli avviene

con una significativa dilazione temporale in parte determinata dalle previgenti disposizioni normative in materia di regolazione tariffaria;

ritenuto di approvare gli esiti della suddetta istruttoria tecnica che si esplica negli elaborati di seguito elencati:

- Allegato A: conguaglio articolato per tipologia di componente e annualità del periodo di revisione tariffaria 2008-2011;
- Allegato B: quantificazione a moneta 2015 dei conguagli annuali di cui all'Allegato A;
- Allegato C: individuazione del periodo di restituzione all'utenza del conguaglio di cui all'Allegato B;
- Allegato D: tabella di sintesi riportante il valore unitario espresso in €/mc da applicare, nelle annualità definite per la restituzione del conguaglio all'utenza, al totale dei mc fatturati con riferimento ai servizi effettivamente fruiti da ogni utenza;

dato atto che, con comunicazione del 6 ottobre 2014 pubblicata sul sito web dell'AEEGSI, è stato specificamente richiesto ai gestori di indicare espressamente in bolletta, oltre al periodo di riferimento dei conguagli tariffari precedenti l'anno 2012, il riferimento preciso all'atto deliberativo del soggetto competente che li ha quantificati - sia nel loro importo complessivo sia nell'importo espresso per unità di consumo da applicare all'utenza - e ne ha esplicitato le tempistiche di riscossione, nonché il riferimento al consumo a cui l'importo unitario viene applicato;

dato atto inoltre che la presente deliberazione non comporta il parere in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. n.267/2000;

visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n.267 e s.m.i.;

a voti palesi e favorevoli,

DELIBERA

- 1) di approvare, per le ragioni in premessa indicate, i seguenti Allegati tecnici parti integranti e sostanziali della presente delibera:
 - Allegato A: conguaglio articolato per tipologia di componente e annualità del periodo di revisione tariffaria 2008-2011;
 - Allegato B: quantificazione a moneta 2015 dei conguagli annuali di cui all'Allegato A;
 - Allegato C: individuazione del periodo di restituzione all'utenza del conguaglio di cui all'Allegato B;
 - Allegato D: tabella di sintesi riportante il valore unitario espresso in €/mc da applicare, nelle annualità definite per la restituzione del conguaglio all'utenza, al totale dei mc fatturati con riferimento ai servizi effettivamente fruiti da ogni utenza;
- 2) di disporre che ai fini delle modalità di applicazione dei conguagli all'utenza e dei documenti di rendicontazioni da fornire a questa Agenzia Territoriale il gestore dovrà riferirsi a quanto deliberato da ATERSIR con atto C.A.M.B n.59/2014;
- 3) di dare atto che i gestori, in applicazione di quanto disposto da AEEGSI con nota del 6 ottobre 2014 pubblicata sul sito dell'Autorità nazionale, dovranno indicare espressamente in bolletta, oltre al periodo di riferimento dei conguagli tariffari precedenti l'anno 2012, il

riferimento al presente all'atto deliberativo che li ha quantificati - sia nel loro importo complessivo, sia nell'importo espresso per unità di consumo da applicare all'utenza - e ne ha esplicitato le tempistiche di riscossione, nonché il riferimento al consumo a cui l'importo unitario viene applicato;

- 4) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi di legge, stante l'urgenza di provvedere.

ALLEGATO A - IMPORTI DI CONGUAGLIO ANNUALI DERIVANTI DALLE REVISIONI TARIFFARIE

GESTORE AZIENDA SERVIZI TOANO SRL_EX ATO REGGIO EMILIA

Voci di costo/ricavo	u.d.m.	2003-2007	2008	2009	2010	2011
Conguaglio tariffario residuo, ancora da recuperare, relativo al periodo 2003-2007 (*)	€	-87.385	0	0	0	0
DELTA RICAVI TARIFFARI (progetto-consuntivo)	€		18.297	21.991	30.060	55.845
DELTA ENERGIA ELETTRICA (consuntivo-progetto)	€		-3.418	437	-3.772	9.829
DELTA ACQUISTO ACQUA ALL'INGROSSO (consuntivo-progetto)	€		1.081	-5.956	-9.780	10.447
DELTA AMM (realizzazione piano investimenti 2008-2011) (consuntivo - progetto)	€		-16.690	-33.441	-12.304	-12.470
DELTA REM (realizzazione piano investimenti 2008-2011) (consuntivo - progetto)	€		-7.979	-12.398	923	1.715
DELTA restituzione remunerazione D.CAMB. N.38/2014	€		0	0	0	0
DELTA CANONI AI COMUNI (consuntivo - progetto)	€		0	0	0	0
DELTA SPESE FUNZIONAMENTO AUTORITA' D'AMBITO (consuntivo - progetto)	€		-160	-1.569	-535	-536
DELTA CANONI DERIVAZIONE (consuntivo - progetto)	€		0	0	0	0
PENALITA'	€		-1.233	-2.292	0	0
TOTALE REVISIONE	€	-87.385	-10.103	-33.227	4.591	64.829

(*) Deliberazione n.558/2008 dell'ex Autorità d'Ambito di Reggio Emilia

ALLEGATO B - VALORI COMPLESSIVI DEI CONGUAGLI ATTUALIZZATI AL 2015

GESTORE AZIENDA SERVIZI TOANO SRL_EX ATO REGGIO EMILIA

		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	Tasso di attualizzazione	0,015	0,015	0,015	0,021	0,031	0,021	0,006
Anno conguaglio	Importi conguagli anni da attualizzare (€)	Importi conguagli attualizzati al 2009 (€)	Importi conguagli attualizzati al 2010 (€)	Importi conguagli attualizzati al 2011 (€)	Importi conguagli attualizzati al 2012 (€)	Importi conguagli attualizzati al 2013 (€)	Importi conguagli attualizzati al 2014 (€)	Importi conguagli attualizzati al 2015 (€)
2008	-10.103	-10.255	-10.409	-10.565	-10.786	-11.120	-11.354	-11.422
2009	-33.227		-33.726	-34.232	-34.948	-36.030	-36.787	-37.008
2010	4.591			4.659	4.757	4.904	5.007	5.037
2011	64.829				66.186	68.235	69.668	70.086
Conguaglio tariffario residuo da recuperare relativo al periodo 2003-2007	-87.385							-87.385
		- 10.255	- 44.135	- 40.137	25.208	25.989	26.535	- 60.691

ALLEGATO C - DEFINIZIONE DELLE RATE ANNUALI PER IL RECUPERO DEL CONGUAGLIO		
GESTORE AZIENDA SERVIZI TOANO SRL_EX ATO REGGIO EMILIA		
	2016	2017
Tasso di attualizzazione	-	-
Importi conguaglio da recuperare nelle annualità 2016-2017	- 30.346	- 30.346
	Debito residuo a fine 2016	
	30.346	

ALLEGATO D - IMPORTI UNITARI IN €/MC/ANNO DEI CONGUAGLI TARIFFARI RELATIVI AD ANNUALITA' ANTECEDENTI IL 2012 (AZIENDA SERVIZI TOANO SRL)		
	2016	2017
	€/mc	€/mc
IMPORTI UNITARI DA APPLICARE AI MC TOTALI FATTURATI NELL'ANNO IN BASE AI SERVIZI EFFETTIVAMENTE FRUITI	- 0,045493	- 0,045493



Allegato alla deliberazione del Consiglio d'Ambito n. 22 del 7 aprile 2016

Oggetto: **Servizio Idrico Integrato - Approvazione della revisione tariffaria e dei conguagli al gestore Azienda Servizi Toano (AST) Srl del servizio idrico integrato per il periodo antecedente alla entrata in vigore del metodo tariffario deliberato dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas e il sistema idrico.**

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, della presente proposta di deliberazione, ai sensi degli articoli 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Il direttore
F.to Ing. Vito Belladonna

Bologna, 7 aprile 2016

Approvato e sottoscritto

Il Presidente
F.to Virginio Merola

Il Direttore
F.to Ing. Vito Belladonna

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La suesesa deliberazione:

- ai sensi dell'art. 124 D.Lgs 18.08.2000 n° 267, viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi (come da attestazione)

Bologna, 04 maggio 2016

Il Direttore
F.to Ing. Vito Belladonna